

Concorrenza (diritto civile) - in genere Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 31841 del 15/11/2023 (Rv. 669479 - 01)

Tutela della concorrenza da parte della P.A. - Trattamento discriminatorio delle imprese fornitrici di servizi - Divieto - Annullamento di un atto generale che modifichi i corrispettivi dovuti alle imprese - Efficacia anche nei confronti dei soggetti non impugnanti - Configurabilità - Fattispecie in tema di imprese sanitarie.

In tema di tutela della concorrenza, poiché, a parità di contenuto delle prestazioni che le imprese rendono in favore di una stessa P.A., quest'ultima è tenuta al medesimo corrispettivo economico, pena la discriminazione di alcune di esse rispetto ad altre, l'impresa che decida di non impugnare un atto generale della P.A. che modifichi il corrispettivo dovuto per le prestazioni svolte non può essere pregiudicata, ove tale atto venga annullato su ricorso di terzi, in ragione di una pretesa validità del provvedimento nei suoi confronti. (Nella specie, la S.C. ha affermato che l'efficacia erga omnes dell'effetto demolitorio dell'atto illegittimo - una delibera della Giunta Regionale Lazio che stabiliva un piano tariffario derogatorio e deteriore rispetto a quello nazionale - si estendeva anche all'impianto ricostruttivo ripristinatorio, costituito dalla determinazione del commissario ad acta, in sede di giudizio di ottemperanza, ed andava riconosciuta rispetto all'intero contenuto di tale delibera, non essendo possibile scinderne il contenuto dispositivo in modo da escludere l'effetto del riconoscimento di un accreditamento automatico).

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 31841 del 15/11/2023 (Rv. 669479 - 01)